

26 settembre 2018

Agevolazioni fiscali per investimento in start up

I soggetti (persone fisiche o società di capitali) che effettuano conferimenti (non in natura) nel capitale della start-up usufruiscono di una detrazione IRPEF o di una deduzione dal reddito imponibile IRES purché:

- 1) il conferimento ricevuto da ciascuna start-up non sia superiore a € 15.000.000. Ai fini del calcolo di tale ammontare rilevano tutti i conferimenti ricevuti dalla start-up nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo;
- 2) gli investitori devono poter documentare gli investimenti effettuati attraverso idonea documentazione che provi l'effettiva somma investita nella start-up.

L'investitore deve pertanto ricevere dalla start-up innovativa (art. 5 DM Econ. e Fin. 25 febbraio 2016) e conservare:

- a) un'attestazione di non aver superato il limite massimo agevolabile (€ 15.000.000) ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta la detrazione/deduzione;
- b) una copia del piano di investimento della start-up innovativa, contenente informazioni dettagliate circa l'oggetto dell'attività, i prodotti e l'andamento delle vendite e dei profitti;
- c) se la start-up è a vocazione sociale o svolge attività in ambito energetico: una certificazione attestante l'oggetto dell'attività (tale ultimo punto aveva particolare rilievo in presenza di una maggiore aliquota di detrazione/deduzione fino al 31 dicembre 2016 in relazione agli investimenti in tali tipologie di start-up).

In termini generali, l'investitore deve essere in possesso di tutta la documentazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui si intende effettuato l'investimento (ad esempio per i soggetti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno eseguito investimenti nell'anno 2017 la documentazione deve pervenire entro il 31 ottobre 2018).

Per quanto riguarda specificatamente la certificazione di cui alla lettera a), la stessa deve essere rilasciata entro 60 giorni dal conferimento.

Le aliquote della detrazione o della deduzione sono state modificate a decorrere dall'anno 2017 e rese efficaci dalla Commissione Europea con Decis. 19 giugno 2017 SA 47184.

L'investimento **deve essere mantenuto** per un determinato periodo di tempo (fino al 31 dicembre 2016: almeno due anni; dal 1° gennaio 2017: almeno tre anni; art. 29 c. 3 DL Start-up modif. dalla L. 232/2016); se è ceduto, anche parzialmente, prima di tale termine, il soggetto **decade** dal beneficio fiscale e ha l'obbligo di restituire l'importo detratto/dedotto, maggiorato degli interessi legali.

Nella sottostante tabella sinottica riassume l'evoluzione delle norme agevolative.

Investitori	Importo della detrazione e della deduzione	DL Start-up
Per gli anni dal 2013 al 2016		
Persone fisiche-soggetti IRPEF	Detrazione dal reddito imponibile IRPEF pari al: - 19% sugli investimenti in una o più start-up innovative effettuati direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative - 25% sugli investimenti in una o più start-up a vocazione sociale o che operino in ambito energetico	art. 29 c. 1
	Investimento massimo detraibile in ciascun periodo d'imposta: € 500.000	art. 29 c. 3
Società di capitali-soggetti IRES	Deduzione dal reddito imponibile IRES pari al: - 20% sugli investimenti in una o più start-up innovative effettuati	art. 29 c. 4 e <u>7</u>

Investitori	Importo della detrazione e della deduzione	DL Start-up
	direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative - 27% sugli investimenti in una o più start-up a vocazione sociale o che operino in ambito energetico	
	Investimento massimo deducibile in ciascun periodo d'imposta: € 1.800.000	art. 29 c. 5
Dall'anno 2017 e fino ad oggi		
Persone fisiche-soggetti IRPEF	Detrazione dal reddito imponibile IRPEF pari al 30% sugli investimenti in una o più start-up innovative (anche a vocazione sociale o che operino in ambito energetico) effettuati direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative	art. 29 c. 7 bis introd. dalla L. 232/2016
	Investimento massimo detraibile in ciascun periodo d'imposta: € 1.000.000	art. 29 c. 3 bis introd. dalla L. 232/2016
Società di capitali-soggetti IRES	Deduzione dal reddito imponibile IRES pari al 30% sugli investimenti in una o più start-up innovative (anche a vocazione sociale o che operino in ambito energetico) effettuati direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative	art. 29 c. 7 bis introd. dalla L. 232/2016
	Investimento massimo deducibile in ciascun periodo d'imposta: € 1.800.000	art. 29 c. 5

Investimenti agevolabili

Le agevolazioni sono riconosciute sia per gli investimenti eseguiti direttamente dall'investitore nei confronti della start-up sia per gli investimenti eseguiti per il tramite di intermediari qualificati (tra cui organismi collettivi di risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up).

Sono investimenti agevolabili a titolo esemplificativo:

- i conferimenti di denaro iscritti nella voce capitale sociale e riserva soprapprezzo azioni/quote sia in sede di costituzione della società sia in sede di successivo aumento di capitale sociale. Detti conferimenti si considerano eseguiti nell'anno in cui avviene il deposito, presso il registro delle imprese, dell'atto costitutivo e delle delibere di aumento di capitale (oppure, se successiva, alla data del deposito dell'attestazione che l'aumento di capitale è stato eseguito);
- i conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni in azioni o quote di nuova emissione della start-up. Detti conferimenti rilevano nel periodo di imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione;
- gli investimenti in quote di Oicr (organismi di investimento collettivo del risparmio) che investono prevalentemente in start-up.

Sono investimenti non agevolabili quelli effettuati

- da soggetti che possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella start-up innovativa, ad eccezione degli investimenti ulteriori al ricorrere delle condizioni previste dal Reg. UE n. 651/2014 in tema di aiuti di Stato. Tale disposizione si applica per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2015 (per gli investimenti fatti precedentemente a tale data è prevista l'esclusione per i soggetti che detengono più del 30% dei diritti di voto in assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale sociale o di patrimonio dell'azienda);
- da start-up innovative o da incubatori certificati;
- da Oicr o da società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative;
- in imprese operanti nel settore delle costruzioni navali, del carbone e dell'acciaio o in imprese, che in base alla normativa comunitaria, sono in difficoltà finanziaria;
- tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e società a partecipazione pubblica.

Decadenza dalle agevolazioni(art. 6 DM Econ. e Fin. 25 febbraio 2016)

E' prevista la decadenza dalle agevolazioni ed il conseguente obbligo di restituire l'importo detratto/dedotto se entro 3 anni (2 anni per gli investimenti antecedenti il 2015) dall'investimento si verifica:

- 1) la cessione anche parziale a titolo oneroso della partecipazione ricevuta in cambio dell'investimento. Sono assimilati alla cessione a titolo oneroso gli atti che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento (ad esempio la costituzione di usufrutto sulle quote di partecipazione), i conferimenti in società nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni;
- 2) la riduzione del capitale o la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni/quote delle start-up innovative;
- 3) il recesso o l'esclusione dell'investitore;
- 4) la perdita di uno dei requisiti previsti al da parte della start-up innovativa, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese.

Non costituiscono invece cause di decadenza dalle agevolazioni:

- i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente;
- i trasferimenti derivanti da operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione;
- la perdita della qualifica di start-up innovativa correlata:
 - a) alla naturale scadenza del termine;
 - b) al superamento della soglia di valore della produzione annua pari a € 5.000.000;
 - b) alla quotazione in borsa della start-up innovativa.

A seguito della decadenza dalle agevolazioni, l'investitore se soggetto IRPEF deve:

- a) incrementare l'importo dell'imposta dovuta ai fini IRPEF di una somma pari alla detrazione effettivamente utilizzata nei periodi d'imposta precedenti. Sono inoltre dovuti anche gli interessi legali;
- b) pagare l'importo dovuto entro il termine previsto per il pagamento del saldo IRPEF del periodo d'imposta in cui è venuta meno l'agevolazione.

Se l'investitore è soggetto IRES deve:

- a) incrementare il reddito imponibile del periodo d'imposta in cui è venuta meno l'agevolazione di un importo pari alle deduzioni godute negli esercizi precedenti;
- b) pagare entro il termine previsto per il pagamento del saldo IRES del periodo d'imposta in cui è venuta meno l'agevolazione, gli interessi legali connessi alla minore IRES versata nei periodi di imposta precedenti